



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 17/2010**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'art. 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'art. 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 giugno 2009 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- le domande di autorizzazione presentate dai gestori degli impianti e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- la Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Deliberazione del Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 5 recante disposizioni di monitoraggio;
- la Deliberazione 014/2009 del 10 aprile 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2009 n. 127, recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- le domande di autorizzazione inviate dai gestori, nonché le informazioni integrative e i piani di monitoraggio come riportato nella seguente Tabella:

<b>N. Aut</b>	<b>Data invio domanda di autorizzazione</b>	<b>Data invio informazioni integrative</b>	<b>Data invio piano di monitoraggio</b>
1596	13/05/2010	07/07/2010	27/07/2010
1645	26/05/2010	26/05/2010	26/07/2010
1656	02/07/2010	26/07/2010	26/07/2010

- SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)**

1. Per gli impianti elencati in allegato 1 è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 2.
2. I gestori degli impianti comma elencati in allegato 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".
3. I corrispettivi previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del citato Decreto.

### **Art. 2**

#### **(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)**

1. Il gestore di ciascun impianto elencato in allegato 1 richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

<http://www.minambiente.it>, e presentata dai gestori degli impianti elencati in allegato 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

### **Articolo 3** **Approvazione dei piani di monitoraggio**

1. Sono approvati, come riportato nella base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”, i Piani di monitoraggio trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti elencati in Allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Ciascuno dei gestori degli impianti elencati in Allegato 1 ha accesso al rispettivo Piano di monitoraggio di cui al comma 1 attraverso la base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.
3. I Piani di monitoraggio di cui al comma 1 specificano, per l’impianto al quale si riferiscono, le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di attuazione di cui alla deliberazione 14/2009 del 10 aprile 2009 di questo Comitato e non sono da intendersi come sostitutivi delle stesse.

### **Articolo 4** **Disposizioni di monitoraggio**

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo il Piano di monitoraggio di cui all’Articolo 1, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1 hanno facoltà di applicare le disposizioni di cui al comma 1 a partire dalla data in cui la segreteria tecnica di questo Comitato ha espresso parere positivo all’approvazione del Piano di monitoraggio, come risulta dalla base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.
3. Le disposizioni di monitoraggio di cui all’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e suoi aggiornamenti rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in Allegato I alla presente deliberazione sono aggiornate ai sensi di quanto stabilito al comma 1.

### **Art. 5** **(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)**

1. A decorrere dall’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall’impianto nell’anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all’art. 3.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e deve contenere le informazioni ivi indicate.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it](mailto:RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it).

4. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".

5. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 6 (Pubblicità dei dati)**

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

#### **Art. 7 (Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)**

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro, di cui all'art.14 del D.lgs 216/2006, domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione.

2. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.

3. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

29 luglio 2010.

Rosaria Romano  
Il Presidente

**Allegato 1**

<b>N. Aut.</b>	<b>Gestore</b>	<b>Denominazione Impianto</b>	<b>Indirizzo Impianto</b>	<b>Fonti di emissione</b>
1596	Eurocartiera S.p.A.	Eurocartiera S.p.A.	Strada Provinciale Pantano-Contrada, s.n.c. - 81051 (CE)	F1 (218), F2 (80), F3 (230)
1645	Fassa Spa	Fassa Spa Stabilimento produzione pannelli cartongesso di Calliano	Via Asti, snc - 14041 (AT)	F1 (9), F2 (9), F3 (1)
1656	Sorgenia Power S.p.A.	Centrale a ciclo combinato di Turano Lodigiano - Bertonico	Area Industriale ex G.U.L.F. - Terranova dei Passerini, snc - 26827 (LO)	F1 (3), F2 (3), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (10), F8 (10)

Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	caldaia	
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di coke	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	torcia	
22	inceneritore	
23	cracker	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	
26	apparecchiatura per il coking	1.3 - Cokerie
102	Bruciatore	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	materia prima	
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
119	Inceneritore	
120	Stufa	
121	Forno	
122	Essiccatoio	
123	Motore	
124	Torcia	
125	Torre di lavaggio	
126	Altro apparecchio o macchina	
32	materia prima	
33	combustibile convenzionale	
34	gas di processo	
35	residui di processo usati come materiale in entrata	
36	altro combustibile	
37	lavaggio degli effluenti gassosi	
127	Caldaia	
128	Bruciatore	
129	Turbina	
130	Riscaldatore	
131	Fornace	
132	Inceneritore	
133	Stufa	
134	Forno	
135	Essiccatoio	
136	Motore	
137	Torcia	
138	Torre di lavaggio	
139	Altro apparecchio o macchina	
38	materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
39	combustibile convenzionale	
40	agente riducente	
41	gas di processo	
42	consumo degli elettrodi in grafite	
43	altro combustibile	
44	lavaggio degli effluenti gassosi	
140	Caldaia	
141	Bruciatore	
142	Turbina	
143	Riscaldatore	
144	Fornace	
145	Inceneritore	
146	Stufa	
147	Forno	
148	Essiccatoio	
149	Motore	
150	Torcia	
151	Torre di lavaggio	
152	Altro apparecchio o macchina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
45	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	combustibile non usato per i forni	
50	lavaggio degli effluenti gassosi	
51	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
166	Caldaia	
167	Brucciato	
168	Turbina	
169	Riscaldatore	
170	Fornace	
171	Inceneritore	
172	Stufa	
173	Forno	
174	Essiccatoio	
175	Motore	
176	Torcia	
177	Torre di lavaggio	
178	Altro apparecchio o macchina	
153	Caldaia	
154	Brucciato	
155	Turbina	
156	Riscaldatore	
157	Fornace	
158	Inceneritore	
159	Stufa	
160	Forno	
161	Essiccatoio	
162	Motore	
163	Torcia	
164	Torre di lavaggio	
165	Altro apparecchio o macchina	
231	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
232	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
233	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
234	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
235	combustibile non usato per i forni	
236	lavaggio degli effluenti gassosi	
237	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
238	Altro combustibile	
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	



<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>	
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
57	altro combustibile		
58	additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)		
59	lavaggio degli effluenti gassosi		
179	Caldaia		
180	Bruciatore		
181	Turbina		
182	Riscaldatore		
183	Fornace		
184	Inceneritore		
185	Stufa		
186	Forno		
187	Essiccatoio		
188	Motore		
189	Torcia		
190	Torre di lavaggio		
191	Altro apparecchio o macchina		
60	calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime		3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m <sup>3</sup> e con una densità di colata per forno >300 kg/m <sup>3</sup>
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici		
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
65	altro combustibile		
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima		
67	additivo utilizzato per conferire porosità		
68	lavaggio degli effluenti gassosi		
192	Caldaia		
193	Bruciatore		
194	Turbina		
195	Riscaldatore		
196	Fornace		
197	Inceneritore		
198	Stufa		
199	Forno		
200	Essiccatoio		
201	Motore		
202	Torcia		
203	Torre di lavaggio		
204	Altro apparecchio o macchina		
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti		

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
71	inceneritore	
72	forno per calce e calcinatori	
73	lavaggio degli effluenti gassosi	
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Bruciatore	
207	Turbina	
208	Riscaldatore	
209	Fornace	
211	Stufa	
212	Forno	
213	Essiccatoio	
214	Motore	
215	Torcia	
216	Torre di lavaggio	
217	Altro apparecchio o macchina	
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	inceneritore	
78	forno per calce e calcinatori	
79	lavaggio degli effluenti gassosi	
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
218	Caldaia	
219	Bruciatore	
220	Turbina	
221	Riscaldatore	
222	Fornace	
224	Stufa	
225	Forno	
226	Essiccatoio	
227	Motore	
228	Torcia	
229	Torre di lavaggio	
230	Altro apparecchio o macchina	

